

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2024, n. 1425

Annullamento parziale in autotutela della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 05/09/2022, ex art. 21 nonies della L. 241/1990

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- I Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, afferente la Sezione Demanio e Patrimonio, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentari, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato all'Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
2. Di annullare parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1237 del 05/09/2022 di alienazione, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. c) e art. 22 *sexies* della Legge Regionale n. 4/2013 e s.m.i., limitatamente alla parte riguardante il fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg 103 p.la 345, costituente parte del Lotto n. 3, in favore di Nicola Cesare Palma;
3. Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria ogni adempimento consequenziale anche in merito alla restituzione della somma di € 65.764,00 (sessantacinquemilasettecentosessantaquattro/00), in favore di Nicola Cesare Palma, pari alla quota di incidenza del fabbricato sul prezzo finale di aggiudicazione (circa 82%) di € 80.200,00.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione integrale, con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione;

6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ai soggetti interessati.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Annullamento parziale in autotutela della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 05/09/2022, , ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “*T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria*” con la quale sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;

Visto l'art. 22 *ter* co. 1 lett. c) della predetta L.R. 4/2013, ai sensi del quale è prevista la possibilità di alienare i beni della ex Riforma fondiaria con procedura di evidenza pubblica, se liberi.

Visto l'art. 22 *sexies* della predetta L.R. 4/2013, il quale stabilisce che i beni liberi o ritenuti nella disponibilità dell'Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d'asta e, per l'alienazione dei terreni agricoli, è comunque fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Premesso che

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 22.07.2021 ha autorizzato l'indizione dell'asta pubblica e approvato l'Avviso di vendita di alcuni cespiti di proprietà regionale;
- con D.D. n. 997 del 30.07.2021 è stato indetto il pubblico incanto a mezzo di asta pubblica ai sensi 22 *ter*, comma 1, lett. c) della L.R. n. 4/2013 e s.m.i.;
- tra gli immobili per i quali la Giunta regionale ha autorizzato l'alienazione vi è il cespite sito in agro di Melendugno, località “Ruggiano - Pagliarone”, in catasto al Fg. 103, p.lle 40, 43, 345 e costituente il Lotto n. 3, riportato in catasto del Comune di Melendugno, con i seguenti identificativi:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
				Ha	Are	Ca		
103	40	Seminativo	3	0	16	04	€ 4,56	€ 3,73
103	43	Seminativo	1	0	24	24	€ 12,52	€ 7,51
103	345	Ente urbano		0	00	00		
Totale Superficie				00	40	28	€ 17,08	€ 11,24

Catasto fabbricati

Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	Sup. cat.	Rendita
103	345		F/2				

- in data 28/10/2021, presso la sede del Servizio Amministrazione beni del demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria si è proceduto alla seduta dell'asta pubblica per l'alienazione degli immobili regionali di cui al predetto avviso pubblico;
- con determinazione n. 141 del 16/03/2022, la dirigente della Sezione ha preso atto degli esiti della procedura di evidenza pubblica esperita per l'alienazione dei beni immobili di cui alla determinazione dirigenziale n. 997 del 20.07.2021 e ha aggiudicato definitivamente i cespiti regionali, tra cui il lotto n. 3, in agro di Melendugno, località "Ruggiano - Pagliarone", in catasto al Fg. 103 p. lle 40, 43, 345, in favore di *Alessandro Scardia*, al prezzo di definitiva aggiudicazione pari ad € 80.200,00 (ottantamiladuecento/00);

Atteso che

- Il comma 2 dell'articolo 22 *sexies* della L.R. n. 4/2013 e s.m.i. dispone che per l'alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti;
- con verbale di sopralluogo del 19.02.2019, è stata accertata l'esatta consistenza dell'immobile e, ai sensi dell'art. 22 *sexies*, comma 3 della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i., il prezzo di stima è stato quantificato complessivamente in € 32.378,35 (trentaduemilatrecentosettantotto/35), come di seguito specificato:

Valore di stima del fabbricato	€ 26.397,52
Valore di stima del terreno	€ 5.780,83
Spese di istruttoria	€ 200,00
Totale	€ 32.378,35

- il Collegio di Verifica, con verbale del 19/07/2021, prot. n. 13011 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il prezzo del immobile così come determinato;
- il prezzo del predetto bene di cui al lotto n. 3, come da relazione di stima approvata dal Collegio di Verifica il 19/07/2021, è stato determinato con *"la metodologia stabilita dall'art. 22 quinquies, lett. a) della L.R. 4/2013 e s.m.i., mentre per il fabbricato diruto (ex Masseria Ruggiano), pur essendo un rudere non è stato possibile stimarlo secondo il criterio dell'incidenza sul terreno <art. 22 quinquies, lett. c> poiché privo di rendita catastale, bensì secondo quanto stabilito dall'art. 22 quinquies, lett. b) ritenendolo quindi, fabbricato del tipo rurale funzionale alla conduzione dei terreni agricoli"* e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva era condizionata all'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del proprietario del terreno confinante ai sensi all'art. 22 *sexies*, comma 2;
- Con nota AOO_108/0005153 del 01/04/2022, è stata comunicata a Nicola Cesare Palma l'avvenuta aggiudicazione del predio consentendogli la possibilità di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 22 *sexies* comma 2 L.R. 4/13 e s.m.i. e all'art. 8 della L 590/65, in qualità di proprietario del fondo confinate del lotto n. 3;
- Con nota AOO_108/0005238 del 01/04/2022, è stata comunicata a Giorgio Conoci l'avvenuta aggiudicazione del predio consentendogli la possibilità di esercitare il diritto di prelazione di cui

all'art. 22 *sexies* comma 2 L.R. 4/13 e s.m.i. e all'art. 8 della L. 590/65, in qualità di proprietario del fondo confinante del lotto n. 3;

- Con D.G.R. 1237 del 05/09/2022 si autorizzava la vendita dell'immobile in favore del prelatario Nicola Cesare Palma, avendo solo quest'ultimo comunicato di voler esercitare il diritto di prelazione, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 8 della L. 590/65 e versando il prezzo di aggiudicazione, pari ad € 80.200,00, a mezzo del sistema elettronico dei pagamenti pagoPA della Regione Puglia, in uno al pagamento delle indennità di occupazione di € 2.236,50 (di cui € 1.848,00 per il fabbricato ed € 388,50 per il terreno), in particolare tramite il versamento dei seguenti importi:
 - a) € 7.000,00, a titolo di cauzione, il 11/10/2021;
 - b) € 6.650,00, a titolo di acconto, il 13/02/2020;
 - c) € 68.786,50, a titolo di residuo e pagamento indennità di occupazione, il 24/06/2022;

Considerato che:

- il sig. Alessandro Scardia, primo aggiudicatario dell'asta pubblica di vendita dell'immobile, con istanza del 04/03/2024, integrata da successiva istanza prot. 0143937 del 21/03/2024, presentata all'esito di accesso documentale, chiedeva a questa Amministrazione di *"annullare d'ufficio o comunque revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1237 del 5/9/2022"* ritenendo il bene, di cui al Lotto n. 3, non suscettibile di prelazione agraria ai sensi all'art. 8 Legge 590/1965 ed art. 22 *sexies*, co. 2, L.R. 4/2013, in quanto ritenuto privo della funzione di pertinenza strumentale rispetto all'area circostante, e ritenendo doversi escludere il prelatario Nicola Cesare Palma per difetto dei requisiti soggettivi;
- con nota prot. 151894 del 26/03/2024, indirizzata al sig. Alessandro Scardia ed al contro interessato Nicola Cesare Palma, si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo a seguito della su indicata istanza di parte;
- le parti interessate presentavano memorie scritte ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990; in particolare, il sig. Scardia, con memoria prot. 175298 del 09/04/2024, ed il sig. Palma, con memoria prot. 187639 del 16/04/2024;
- a fronte delle memorie pervenute ed a seguito dei controlli effettuati, questa Amministrazione, con nota prot. 200352 del 24/04/2024, comunicava alle parti interessate di dover procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, ad annullare in autotutela la DGR 1237 del 05/09/2022 limitatamente alla parte riguardante il fabbricato di cui al foglio 103, p.lla 345; riservandosi, altresì, di procedere all'annullamento in autotutela anche per i beni di cui al foglio 103, p.lle 40 e 43, in caso di mancata produzione da parte del sig. Nicola Cesare Palma di apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 L. 590/65 e art. 7 Legge 817/1971, corredata da idonea documentazione probatoria;
- le parti interessate presentavano osservazioni scritte ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990; in particolare, il sig. Scardia presentava osservazioni acquisite al prot. 208893 del 02/05/2024, e successive integrazioni acquisite al prot. 213369 del 06/05/2023, e il sig. Palma presentava osservazioni acquisite al prot. 213388 del 06/05/2024;

Accertato che:

- il fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg 103 plla 345, sulla base dei dati raccolti dal Servizio "Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria", e di quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica (rilasciato dal Comune di Melendugno in data 09/01/2024) risulta tipizzato come "Zona A3 – nuclei antichi e/o edifici d'interesse storico e/o ambientale e relative aree di pertinenza" e, quindi, privo di destinazione agricola, non è suscettibile di prelazione agraria in favore dei confinanti ai sensi all'art. 22 *sexies* co. 2 L.R. 4/2013, a differenza dei terreni di cui al foglio 103, p.lle 40 e 43 tipizzati come "zona E1 – Agricola";
- il sig. Nicola Cesare Palma, sulla base della documentazione acquisita dal su menzionato Servizio, risulta aver esercitato tempestivamente il diritto di prelazione a mezzo nota del 01/04/2022 acquisita al prot. 5611 del 11/04/2022 e, a seguito di nota chiarimenti di questa Amministrazione del 06/05/2022 prot. 6882, risulta aver fornito dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, acquisita al prot. 7539 del 13/05/2022; tale dichiarazione è stata rinnovata dal sig. Nicola Cesare Palma in allegato alle osservazioni acquisite al prot. 213388 del 06/05/2024;

Verificata, pertanto, nel caso di specie, la violazione dell'art. 22 *sexies*, comma 2, della L.R. n. 4/2013 e dell'art. 8 della L. 590/65 limitatamente al fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg 103 plla 345;

Richiamato l'art. 21 nonies della L n. 241/90 secondo cui *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*;

Evidenziato che:

- la scelta di agire in autotutela è espressione del potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere esercitato anche mediante il ricorso all'annullamento d'ufficio, e costituisce applicazione del principio di uguaglianza nonché di buon andamento quale principio applicabile da un lato all'organizzazione, dall'altro all'attività che la orienta al raggiungimento del suo fine primario, ossia l'interesse pubblico perseguito;
- il termine per l'esercizio del potere di autotutela decorre dalla effettiva conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto, nel caso di specie dal 09/01/2024, data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulta che il fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg. 103 p.lla 345, secondo quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Melendugno in data 09/01/2024, è tipizzato come "Zona A3 – nuclei antichi e/o edifici d'interesse storico e/o ambientale e relative aree di

pertinenza” e, quindi, privo di destinazione agricola;

Accertata quindi:

- la necessità di garantire la regolarità formale del procedimento di alienazione ai sensi dell’art. 22 *ter*, comma 1 lett. c) e 22 *sexies*, comma 2 della L. r. n. 4/2013 e s.m.i., conformemente ai principi di legalità amministrativa, ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico di imparzialità e trasparenza;
- l’assenza di lesioni di posizioni giuridiche qualificate e consolidate derivanti dal provvedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 *nonies* L 241/1990, atteso che non è ancora intervenuta la stipula dell’atto di compravendita anche perché non è ancora pervenuto l’esito della verifica di interesse culturale da parte del MIBACT richiesta con nota prot. 10280 del 20/07/2022;

Tenuto conto che:

- il valore di stima del fabbricato è pari ad € 26.397,52, corrispondente all’82% del valore totale del lotto n. 3 pari ad € 32.378,35;
- che il sig. Nicola Cesare Palma, per l’esercizio del diritto di prelazione dell’intero lotto, ha corrisposto il prezzo di aggiudicazione pari ad €. 80.200,00, oltre ad indennità di occupazione, e che il valore di aggiudicazione del fabbricato è pari ad € 65.764,00 (corrispondente all’82% del prezzo totale di aggiudicazione).

Ritenuto, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di procedere all’annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 della propria deliberazione di Giunta regionale n. 1237 del 05/09/2022 nella parte in cui autorizza la vendita, ai sensi degli art. 22 *ter*, comma 1, lett. c) e art. 22 *sexies* della Legge Regionale n. 4/2013 e s.m.i., del fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg 103 plla 345, costituente parte del Lotto n. 3, in favore di Nicola Cesare Palma.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta:
X neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Si da atto che l'importo da restituire, pari ad € 65.764,00, è stato incassato a mezzo pago PA del 24/06/2022 n. 1119336, a seguito del pagamento di € 68.786,50 ripartito come segue:

- € 60.000,00 sul capitolo 4091050 "entrate provenienti dall'alienazione dei beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76"
- € 6.550,00 sul capitolo 2057960 "entrate derivanti da annualità ordinaria di ammortamento, o per riscatto anticipato L. 386/76"
- € 2.236,50 sul capitolo 4091100 "introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni L. 386/76"

E che alla restituzione dei su indicati € 65.764,00 si procederà tramite impegno di spesa sul capitolo U0003861 "rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscossi. S.O. – Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso".


Tutto ciò premesso, al fine di annullare parzialmente in autotutela la DGR 1237 del 05/09/2022, ai sensi dell'art. 4,co. della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata;
2. Di annullare parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L 241/1990, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1237 del 05/09/2022 di alienazione, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 1, lett. c) e art. 22 *sexies* della Legge Regionale n. 4/2013 e s.m.i., limitatamente alla parte riguardante il fabbricato denominato ex Masseria Ruggiano, identificato presso il NCEU al Fg 103 p.la 345, costituente parte del Lotto n. 3, in favore di Nicola Cesare Palma;
3. Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria ogni adempimento consequenziale anche in merito alla restituzione della somma di € 65.764,00 (sessantacinquemilasettecentosessantaquattro/00), in favore di Nicola Cesare Palma, pari alla quota di incidenza del fabbricato sul prezzo finale di aggiudicazione (circa 82%) di € 80.200,00.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione integrale, con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ai soggetti interessati.


I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile E.Q.

"Gestione Amministrativa dei beni ex Ersap ubicati
nelle province di Bari e Lecce"
(Francesco Giampetruzzi)

 Francesco
Giampetruzzi
09.10.2024 09:13:54
GMT+02:00


Il responsabile E.Q. Raccordo delle Strutture Provinciali
(Sergio Rotondo)

 sergio rotondo
09.10.2024 09:17:09
GMT+02:00

Il Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria
(Francesco Capurso)

 Francesco Capurso
09.10.2024 10:01:32
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

 COSTANZA MOREO
09.10.2024 13:46:51
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

Albanese
Angelosante
09.10.2024
13:52:20
UTC



L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentari, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato all'Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

PROPONE

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
(Donato Pentassuglia)

 Donato Pentassuglia
10.10.2024 14:01:06
GMT+02:00

Dalla pagina successiva seguono gli allegati:
Allegato A dati del beneficiario della DGR 1237 del 05/09/2022.

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 15/10/2024 11:58
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2024	54	10.10.2024

ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1237 DEL
05/09/2022, EX ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 15/10/2024 12:50
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertemere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

